

# NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CENTRALE DELLA F.N.O.V.I.

---

- Premesso che tutti i Componenti del Comitato Centrale devono essere messi nelle condizioni di poter dare il loro apporto di idee e di valutazione e che gli stessi devono conoscere ogni documento ricevuto ed inviato dalla FNOVI;
- Considerato che l'immagine e la comunicazione della FNOVI agli Ordini ed all'Esterno deve essere condivisa da tutto il Comitato Centrale, sulla base di direttive generali o specifiche, in ossequio a quanto stabilito dal presente regolamento;
- Visto l'art. 12 D.L.vo C.P.S. 13/9/46, n. 233 così come integrato dall'art. 2 L. 21/10 57, n. 1027, il quale stabilisce che: gli Ordini Provinciali dei Veterinari sono riuniti in Federazione Nazionale con sede a Roma. La Federazione è diretta dal Comitato Centrale che è composto da tredici membri. Il Comitato Centrale elegge nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario. Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato Centrale ed il Consiglio Nazionale; il vice Presidente lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente;
- Visto l'art. 14 D.L.vo C.P.S. 13/9/46, n. 233 il quale stabilisce, tra l'altro, che: all'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato Centrale;
- Visto l'art. 15 D.L.vo C.P.S. 13/9/46, n. 233 il quale stabilisce che: al Comitato centrale della Federazione spettano le seguenti attribuzioni:
  - a. Vigilare sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione;
  - b. Coordinare e promuovere le attività degli Ordini;
  - c. Promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
  - d. Designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale;
  - e. Dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli Ordini;
  - f. Dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell'art. 3;
  - g. Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi del Ordini;
- Visto l'art. 17 D.L.vo C.P.S. 13/9/46, n.233 il quale stabilisce che: presso il Ministro della Salute è costituita la Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie e che fanno parte altresì della Commissione per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e due supplenti. I sanitari liberi professionisti prima indicati sono designati dal Comitato Centrale della Federazione Nazionale. Almeno tre componenti sopra indicati non debbono

avere la qualifica di Presidente o di membro del Comitato Centrale FNOVI. I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati;

- Visto l'art. 29 D.P.R. 5/4/50, n. 221 il quale stabilisce che: il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Centrale, dirige l'attività degli uffici, convoca e presiede i Comitati Centrali, rappresenta, nei limiti previsti dal deliberato del C.C., le disposizioni e le decisioni del Comitato Centrale. Il vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in sua assenza o se dallo stesso delegato;
- Visto l'art. 30 D.P.R. 5/4/50, n. 221 il quale stabilisce che: le adunanze del Comitato Centrale non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Esse debbono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
- Visto l'art. 31 D.P.R. 5/4/50, n. 221 il quale stabilisce che: il Segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio, in ossequio alle direttive ricevute dal Presidente, anche mediante interventi e disposizioni di servizio presi di iniziativa. Al Segretario sono affidati l'archivio, i verbali delle adunanze del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale ed i registri delle relative deliberazioni; spetta al Segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti. In relazione a ciò, il Segretario provvede ad individuare le mansioni del personale dell'ufficio e le relative modalità operative, esercitando una funzione di verifica sull'andamento dell'ufficio stesso. Il Segretario relaziona sulla materia di sua competenza al Comitato Centrale. Il Segretario in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere meno anziano di età che non sia il Tesoriere;
- Visto l'art. 32 D.P.R. 5/4/50, n. 221 il quale stabilisce che: il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà della Federazione; egli provvede alla riscossione delle entrate della Federazione, paga, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, e secondo quanto stabilito dalle deliberazioni del Comitato Centrale, i mandati spediti dal Presidente e controfirmati dal Segretario, deve tenere i registri contabili e l'inventario dei beni patrimoniali della Federazione. Secondo questi incarichi il Tesoriere, previa approvazione del Comitato Centrale, provvede ad individuare i consulenti fiscali ed organizza, per quanto di competenza, il personale dell'ufficio. Il Tesoriere esercita la funzione di verifica sulla tenuta della contabilità e sullo stato patrimoniale, con libero accesso anche ai conti bancari;

Si stabilisce di:

1. Approvare un Regolamento per la gestione del Comitato Centrale che ne garantisca la massima condivisione e funzionalità;
2. Si individuano le funzioni dell'Ufficio di Presidenza, che svolge attività preparatoria, istruttoria e strumentale in funzione alle attività del Comitato Centrale, esso è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. All'Ufficio di Presidenza compete la definizione dell'Ordine del Giorno delle sedute del Comitato Centrale, anche sulla base delle istanze inoltrate

- dagli altri Consiglieri; la visione di tutta la corrispondenza in entrata, che sarà quotidianamente portata, fatto salvo da quanto previsto dalle norme sulla privacy, a conoscenza di tutto il Comitato Centrale; l'approntamento della corrispondenza in uscita e l'esecuzione delle delibere del Comitato Centrale. All'Ufficio di Presidenza competono le sopra citate attività sulle quali interviene autonomamente, nonché allorquando, sulla base di una specifica delega, è autorizzato dal Comitato Centrale cui relaziona sugli esiti.
3. Si specificano le funzioni del Consigliere Segretario che provvede alla stesura di un'apposita Agenda delle riunioni cui la FNOVI partecipa di diritto o è invitata, nonché dei relativi argomenti posti all'ordine del giorno con eventuali documenti allegati. Di dette riunioni sarà data preventivamente notizia per via telematica o per fax a tutti i Consiglieri entro un termine massimo di settantadue ore dalla ricezione. E' facoltà degli stessi segnalare la propria disponibilità o fornire il proprio apporto dandone notizia all'Ufficio di Presidenza.
  4. Si individua il Presidente, o l'Addetto Stampa espressamente individuato dal C.C., quale responsabile della comunicazione esterna della Federazione. Gli "articoli" saranno inoltrati preventivamente alla pubblicazione, mediante fax o posta elettronica, dall'Ufficio di Presidenza, che dovrà esprimersi nella tempistica espressamente indicata;
  5. Si delineano le funzioni dell'Ufficio di Presidenza, il quale non potrà che determinarsi per unanime consenso, in caso di divergenza ogni decisione è rimessa al Comitato Centrale ;
  6. Si delineano le funzioni del Comitato Centrale per quanto riguarda le modalità di discussione degli argomenti e di deliberazione, di definizione ed approvazione delle circolari inviate agli Ordini ed alle istituzioni pubbliche e private con cui la FNOVI si interfaccia, di definizione delle modalità di comunicazione all'esterno delle proprie deliberazioni, come di seguito specificato.

#### Art. 1

##### Convocazione delle riunioni del Comitato Centrale.

- a) La convocazione delle riunioni del Comitato Centrale, deve essere inviata dall'ufficio della FNOVI a firma del Presidente, per raccomandata, telefax o per posta elettronica almeno 10 giorni prima della riunione, ai componenti del Comitato Centrale e deve riportare con completezza gli argomenti all'ordine del giorno e la relativa documentazione di supporto per fornire ai Consiglieri sufficienti elementi di valutazione in ordine alle decisioni da assumere.
- b) Salvo situazioni d'urgenza, la data delle riunioni del Comitato Centrale è fissata al termine della riunione precedente.
- c) Nell'avviso di convocazione deve essere indicata oltre all'ora di inizio, anche la presumibile ora di chiusura della riunione.
- d) L'eventuale revoca della convocazione dovrà essere motivata da obiettive circostanze o urgenti motivi tali da rendere necessario o utile uno spostamento della data. Essa dovrà pervenire ai Consiglieri tramite fax o telefono entro il secondo giorno precedente

- a quello fissato per la riunione e dovrà recare l'indicazione del giorno e dell'ora della nuova riunione.
- e) L'Ufficio di Presidenza, valuta l'opportunità di invitare alle riunioni del Comitato Centrale anche i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed in tal caso dispone che sia inviato loro l'Ordine del Giorno con la relativa documentazione.
  - f) L'Ufficio di Presidenza, in merito alla propria attività, relaziona periodicamente con comunicazione scritta il proprio operato ai Consiglieri della Federazione;
  - g) Per riunioni con carattere d'urgenza del C.C. è prevista per la convocazione l'uso di fonogramma o di telegramma; comunque anche in tali straordinarie circostanze, la seduta del C.C. si ritiene valida solo con la partecipazione della maggioranza dei consiglieri.;

## Art. 2 Ordine del giorno.

- a) L'Ordine del Giorno è redatto dall'Ufficio di Presidenza, anche sulla base delle richieste inoltrate dai Consiglieri e delle problematiche correnti. Il Presidente provvede ad individuare gli argomenti ed a riunire quelli affini o connessi sotto un unico punto dell'Ordine del Giorno e li sottopone, mediante telefono, fax o posta elettronica, all'attenzione degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza per ricevere indicazioni e suggerimenti utili alla stesura dell'Ordine del Giorno definitivo. Il Consigliere Segretario del Comitato Centrale, provvede alla stesura di un'apposita Agenda delle riunioni cui la FNOVI partecipa di diritto o è invitata a partecipare, i relativi argomenti all'ordine del giorno con espresso riferimento ad eventuali documenti allegati; di dette riunioni sarà data giornalmente notizia per via telematica o per fax a tutti i Consiglieri. Alle riunioni partecipano oltre al Presidente, eventualmente anche altri Consiglieri in virtù delle specifiche competenze attribuite dal Comitato Centrale;
- b) Per ogni argomento all'Ordine del Giorno deve essere indicato il Relatore, il cui compito è quello di introdurre l'argomento e di presentarne gli aspetti salienti, oltre a proporre l'eventuale delibera da adottare;
- c) I singoli Consiglieri possono proporre argomenti da includere nell'Ordine del Giorno della prima riunione successiva entro i tempi stabiliti per le convocazioni;
- d) All'inizio della riunione, su proposta di un Consigliere, il Comitato - a maggioranza - può modificare l'ordine cronologico degli argomenti all'Ordine del Giorno;
- e) Qualora non siano presenti tutti i Consiglieri del Comitato Centrale, questo non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'Ordine del Giorno. Qualora siano presenti tutti i Consiglieri, questi hanno la facoltà di proporre all'inizio della riunione ulteriori argomenti da includere nell'Ordine del Giorno. Sulla proposta, il Comitato delibera all'unanimità. In caso di accoglimento della proposta, tali argomenti sono posti in coda all'Ordine del Giorno per la loro discussione;

- f) Non possono essere inclusi nell'Ordine del Giorno argomenti che riproducano sostanzialmente il contenuto di argomenti precedentemente respinti dal Comitato, se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'ultima riunione nel corso della quale sono stati discussi, salvo che si siano presentati elementi obiettivi e nuovi che richiedano il riesame di tali argomenti o per interventi a sanatoria e/o tutela della corretta procedura amministrativa.
- g) Coloro che intendano presentare mere dichiarazioni o comunicazioni al Comitato su argomento non riportati all'Ordine del Giorno, possono parlare per un tempo non superiore a cinque minuti, previa espressa autorizzazione dalla maggioranza dei presenti e solo dopo il completamento dei punti previsti dall'Ordine del Giorno. In ogni caso gli interventi per dichiarazioni e comunicazioni non previsti dall'Ordine del Giorno non possono proseguire oltre l'eventuale orario previsto per la chiusura della riunione. Di dette dichiarazioni e comunicazioni, riportate a verbale, deve essere data immediata notizia ai Consiglieri assenti;
- h) Ogni membro del C.C. ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato.

#### Art. 3

##### Relazione sugli argomenti.

- a) Nell'esame dei singoli argomenti iscritti nell'Ordine del Giorno, il Presidente provvede alla lettura dell'argomento e quindi dà la parola al relatore indicato che deve presentarlo al Comitato Centrale. Se l'iscrizione nell'Ordine del Giorno è stata effettuata su iniziativa dello stesso Presidente, egli provvede personalmente a relazionare al Comitato Centrale, ovvero introduce un relatore previamente individuato;
- b) Le relazioni devono essere succinte e non possono eccedere la durata di 15 minuti e devono concludersi quando previsto, con una proposta di delibera.

#### Art. 4

##### Variazioni all'ordine del giorno.

- a) Argomenti di cui all'ordine del giorno possono essere eliminati o rinviati su proposta di un Consigliere prima che abbia inizio la relazione o la discussione, con un intervento che non può superare i 10 minuti. Sulla questione il Comitato si pronuncia a maggioranza, per alzata di mano, al termine della proposta;
- b) E' ammessa al vaglio del C.C. la presentazione di mozioni d'ordine sulle quali lo stesso delibera a maggioranza.

#### Art. 5

##### Interventi.

- a) Coloro che intendono prendere la parola sull'argomento posto in discussione devono iscriversi a parlare ed il Segretario ne tiene nota. Il Segretario provvede che sia seguito l'ordine degli interventi e ne sia rispettato il tempo;

- b) Ogni intervento non può eccedere la durata di 10 minuti, salvo autorizzazione del Comitato assunta a maggioranza, per alzata di mano;
- c) Al termine degli interventi a tutti coloro che ne facciano richiesta, ancorché non intervenuti in precedenza, è consentito un unico intervento di replica della durata massima di cinque minuti;
- d) Gli interventi possono concludersi con una proposta di delibera diversa da quella del relatore.

Art. 6  
Votazione.

- a) Ultimati gli interventi di replica, sono immediatamente messe ai voti le proposte del relatore in ordine all'argomento in discussione e le altre eventualmente avanzate nel corso degli interventi;
- b) La votazione ha luogo normalmente per appello a voto palese;
- c) Le deliberazioni concernenti iscritti agli Albi, o concernenti persone fisiche, si prendono a scrutinio segreto;
- d) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, evidentemente nelle fattispecie del voto palese;
- e) Le deliberazioni devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario;
- f) Le deliberazioni che comportano spesa debbono indicarne l'ammontare ed i mezzi per farne fronte, con riferimento alla voce relativa del bilancio. Su dette deliberazioni si deve esprimere favorevolmente il Tesoriere, diversamente dovrà far riportare a verbale le motivazioni del proprio diniego;
- g) I singoli Consiglieri possono, in sede di votazione, esprimere una dichiarazione di voto, della durata massima di tre minuti, da verbalizzarsi per esteso.
- h) terminate le operazioni di voto il Presidente proclama il risultato.
- i) Non hanno diritto di voto i Revisori dei Conti eventualmente invitati alla riunione.

Art. 7  
Divieto di interruzione delle relazioni e degli interventi.

Nessun discorso può essere interrotto se svolto nei modi e nei limiti previsti, nemmeno per scadenza del presumibile orario programmato per la chiusura della riunione.

Art. 8  
Conduzione delle riunioni.

Il Presidente assicura il corretto svolgimento delle riunioni del Comitato Centrale.

Art. 9  
Chiusura delle riunioni.

- a) Alla scadenza dell'eventuale ora fissata per la chiusura della riunione, il Presidente, ultimato eventualmente l'esame di quanto in discussione, dichiara sciolta la seduta;

- b) Qualora nel corso della riunione non siano stati esaminati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, gli stessi sono rinviati alla prima riunione successiva, prima di ogni altro argomento;
- c) Prima di sciogliere la riunione, il Presidente comunica al Comitato Centrale in merito alle attività svolte;

#### Art. 10

##### Aggiornamento delle riunioni a data fissa.

- a) Il Comitato, a maggioranza, può deliberare la prosecuzione della riunione in altra data al solo fine di ultimare l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- b) Della prosecuzione della riunione deve essere data notizia telematicamente o tramite fax agli eventuali Consiglieri e Revisori assenti.

#### Art. 11

##### Poteri direttivi della riunione spettanti al Presidente.

- a) Il Presidente dirige la riunione del Comitato Centrale nel rispetto delle presenti Norme di Funzionamento. Egli è tenuto a interrompere l'intervento in atto, qualora:
  - 1. sia superato il tempo consentito per l'intervento ed il Comitato - a maggioranza dei presenti - non ne autorizzi la prosecuzione;
  - 2. l'intervento sia palesemente non pertinente con l'argomento posto in discussione;
  - 3. l'intervenuto non ossequi i dettati del presente regolamento.
- b) E' facoltà del Presidente sospendere la riunione per il tempo strettamente necessario per consentire eventuali chiarimenti, funzionali ad un corretto prosieguo dei lavori.

#### Art. 12

##### Funzione del Vice Presidente.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, nelle funzioni a quest'ultimo attribuite dalle Leggi e nel rispetto delle presenti Norme.

#### Art. 13

##### Verbalizzazione.

- a) Il Consigliere Segretario, o in caso di assenza od impedimento, il Consigliere meno anziano di età fra i presenti (escluso il Tesoriere), redige il processo verbale di ogni riunione. Esso deve contenere almeno:
  - 1. i presenti, gli assenti giustificati e gli assenti ingiustificati;
  - 2. l'Ordine del Giorno e le modifiche portate allo stesso nel corso della riunione;
  - 3. le questioni pregiudiziali e sospensive e le mozioni d'ordine, nonché l'esito delle relative votazioni;
  - 4. una sintesi della relazione e dei singoli interventi;

5. l'esito delle votazioni nominali per alzata di mano, con l'indicazione del nome di coloro che hanno votato a favore, di coloro che hanno votato contro e di coloro che si sono astenuti;
  6. l'esito delle votazioni effettuate a scrutinio segreto;
  7. le proposte relative ad ogni argomento all'Ordine del Giorno sulle quali il Comitato è stato chiamato a votare;
  8. l'ora di inizio e di chiusura della riunione, le eventuali sospensioni e pause, l'eventuale allontanamento dei consiglieri presenti;
  9. l'esito dell'approvazione del processo verbale relativo alla precedente riunione. I Consiglieri che non approvassero il verbale, sono tenuti a motivare il loro dissenso che verrà riportato nel verbale successivo;
- b) Il processo verbale deve essere approvato a maggioranza, per votazione nominale, all'inizio della prima riunione successiva.
  - c) All'inizio del Comitato centrale su richiesta anche di un solo Consigliere, si procede alla registrazione su supporti magnetici di tutta la riunione o di parte di essa.
  - d) Degli argomenti trattati, qualora previsto, sarà redatta relativa formale delibera a firma del Presidente e del Segretario.

#### Art. 14 Riservatezza.

Tutti i membri del C.C. e del Collegio dei Revisori dei Conti e tutti coloro che partecipano alle riunioni del C.C., compresi eventuali consulenti esterni, devono osservare la massima riservatezza sugli argomenti ivi discussi, sui documenti visionati e sulle delibere adottate e non sono autorizzati a fornire informazioni sui lavori svolti salvo esplicita autorizzazione del Comitato Centrale;

#### Art. 15 Comunicazione.

- a) Il Presidente, o l'Addetto Stampa espressamente individuato dal C.C., quale responsabile della comunicazione esterna della Federazione, provvede alla stesura ed all'invio alla stampa degli articoli e/o comunicati inerenti l'attività della FNOVI. Gli elaborati saranno visionati preventivamente dall'Ufficio di Presidenza che valuta, in relazione all'argomento trattato, l'opportunità di coinvolgere anche tutto il Comitato Centrale che dovrà esprimersi nella tempistica espressamente indicata;
- b) La comunicazione di cui al punto precedente deve essere chiara, incisiva e tempestiva;
- c) I Consiglieri che intendessero concedere delle interviste, nella propria qualità di Componente del Comitato Centrale FNOVI devono ottenere una specifica autorizzazione dal Presidente ;
- d) I Consiglieri possono effettuare articoli, su argomenti trattati o deliberati dal C.C. FNOVI nel rispetto del mandato conferito e fatte salve le riserve di cui al precedente art.14 del presente regolamento;



- e) Resta salva la priorità dell'informazione sul sito ufficiale della FNOVI che dovrà essere assicurata dal Presidente o dall'eventuale Addetto stampa ;
- f) L'osservanza delle norme di cui al presente articolo sono estese a tutti i componenti delle Commissioni della FNOVI di cui al successivo art. 16, compresi i Medici Veterinari consulenti esterni, spetta ai Coordinatori di dette Commissioni fornire l'adeguata informazione in merito.

#### Art. 16 Commissioni.

Il Comitato Centrale, costituisce per determinati argomenti o materie che necessitano di un sostanziale approfondimento, le Commissioni Interne, esse svolgono attività consultiva del Comitato Centrale. Le Commissioni sono presiedute e coordinate da un Coordinatore di Commissione, che deve essere un Consigliere FNOVI, e composte da più componenti, eventualmente, anche esterni al Comitato Centrale, individuati in virtù di specifiche competenze. Le Commissioni sono istituite con delibera del Comitato Centrale che individua gli ambiti ed i relativi componenti delle stesse. Le Commissioni si riuniscono su convocazione del Responsabile e giusta autorizzazione del Presidente. Degli esiti dei lavori della Commissione, il Consigliere Coordinatore della stessa invia relazione al Comitato Centrale che, dopo apposito esame, provvede agli adempimenti consequenziali. Le Commissioni hanno una durata stabilita dal C.C., possono essere sciolte in qualunque momento, e comunque decadono con il decadere (al termine del mandato) del C.C. che le ha istituite.

#### Art. 17 Rimborsi.

- a) I Membri del Comitato Centrale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Nazionale, hanno diritto ad essere rimborsati delle spese di viaggio sostenute per partecipare alle riunioni del Comitato Centrale, del Consiglio Nazionale e ad eventuali altre riunioni effettuate in virtù di mandato conferito;
- b) A questo proposito essi presentano all'Ufficio FNOVI una dichiarazione firmata da cui risulti la data del Comitato Centrale o della riunione autorizzata cui hanno partecipato, i mezzi utilizzati per raggiungere il luogo della convocazione, i giustificativi di viaggio e gli orari di partenza e di previsto ritorno. Per i viaggi compiuti con la propria automobile è riconosciuto un rimborso chilometrico calcolato sul numero di chilometri effettuati pari al corrispettivo stabilito dalla "Tabella nazionale costi chilometrici di esercizio autovetture" ex art. 3 comma 1 D.L.vo 2/9/97 n. 314 e successive modificazioni ed integrazioni, suppl. Ord. G.U. n. 294 19/12/2003, maggiorato dal costo debitamente documentato degli eventuali pedaggi autostradali. Per i viaggi compiuti mediante ferrovia e mediante vie aeree è rimborsato il biglietto di viaggio, oltre ad eventuali rimborsi per il posteggio dell'automobile e/o del

taxi presentando le relative ricevute di pagamento. Nel caso si sia reso necessario pernottare fuori sede, ai Componenti del C.C. ed ai revisori dei conti, è rimborsata la fattura dell'albergo. La documentazione deve essere esibita in originale;

- c) Il Tesoriere, tramite l'ufficio, provvede a verificare la documentazione e ad istruire la liquidazione per preparare i mandati di pagamento per i rimborsi delle spese presentate in tempi brevi, e comunque non oltre le due settimane. Qualsiasi spesa relativa ad attività presa di propria iniziativa, e non previamente autorizzata da parte del Comitato Centrale o, per giustificati motivi di urgenza dall'Ufficio di Presidenza, è considerata arbitraria e come tale non soggetta a rimborso;
- d) I componenti del Consiglio Nazionale hanno diritto ad essere rimborsati delle spese di viaggio sostenute per partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale e ad eventuali altre riunioni effettuate in virtù di mandato conferito, sulla base di quanto stabilito al precedente punto b.

#### Art. 18 Diarie.

- a) Ai Membri del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti è riconosciuta una diaria giornaliera pari a euro 200,00 al lordo delle tasse per la partecipazione alle riunioni del Comitato Centrale e ad eventuali altre riunioni effettuate con il mandato del Comitato Centrale
- b) Il Tesoriere, tramite l'ufficio, provvede a verificare la documentazione e ad istruire la liquidazione per preparare i mandati di pagamento per la liquidazione delle diarie dovute in tempi brevi e comunque non oltre le due settimane. Qualsiasi attività presa di propria iniziativa e non previamente autorizzata, è considerata arbitraria e come tale non soggetta a liquidazione di diaria.

\* \* \*

Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 - Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, il presente regolamento è stato deliberato dal Comitato Centrale con delibera del 29 gennaio 2005, è stato approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione del 25 giugno 2005